

Statuto
Fondazione Andreotti Brusone

Titolo I
Denominazione - sede - finalità - oggetto - durata

Art. 1
Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "**Codice del Terzo Settore**" o "**CTS**") e degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, è costituita la fondazione denominata "Fondazione Andreotti Brusone - Ente del Terzo Settore" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, "Fondazione Andreotti Brusone - ETS" (la "**Fondazione**").

La predetta denominazione, sino al momento in cui il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (il "**R.U.N.T.S.**") sarà operativo e fintantoché non sarà perfezionata l'iscrizione a detto Registro da parte dell'Ente, sarà sostituita dalla denominazione "Fondazione Andreotti Brusone".

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (lo "**Statuto**"), dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria (la "**Normativa Applicabile**").

1.3 La Fondazione, subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta che esso sarà istituito, indica gli estremi di iscrizione nel R.U.N.T.S. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2
Sede e delegazioni, durata

2.1 La Fondazione ha sede in Montalcino (Siena), Podere Porrone 46, Frazione di Montisi.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire delegazioni, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, uffici direzionali e operativi comunque denominati sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione medesima.

2.3 La durata della Fondazione è indeterminata.

Art. 3
Finalità della Fondazione e attività di interesse generale

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e, mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (il "**Codice del Terzo Settore**" o il "**CTS**"), persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che comprendono la realizzazione, il supporto in ogni forma ed il finanziamento di progetti in

tutto il mondo che:

- (a) assistono gli anziani, fornendo sostegno finanziario, sociale, medico e psicologico a individui, comunità e altre entità, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 5, lett. a), b) e c) del CTS e loro successive modifiche, che si intendono qui integralmente richiamati;
- (b) assistono bambini e giovani in difficoltà, persone fragili, minoranze disagiate, migranti e rifugiati, fornendo sostegno e assistenza a individui, famiglie e organizzazioni, secondo quanto previsto dall'art. 5, lett. a), r) e u) del CTS e loro successive modifiche, che si intendono qui integralmente richiamati;
- (c) promuovono la salute degli esseri umani e la ricerca in tutti i campi della scienza e della medicina, sostenendo istituti universitari, centri di ricerca, organizzazioni e associazioni di medici e scienziati e organizzazioni caritatevoli, secondo quanto previsto dall'art. 5, lett. a), b) e c) del CTS e loro successive modifiche, che si intendono qui integralmente richiamati;
- (d) promuovono l'educazione attraverso la concessione di borse di studio e attraverso la creazione e il sostegno di scuole e altri centri educativi in tutti i campi accademici e in tutte le forme di apprendimento, con particolare attenzione alla musica, alla medicina e alla lingua e letteratura italiane, secondo quanto previsto dall'art. 5, lett. d) e g) del CTS e loro successive modifiche, che si intendono qui integralmente richiamati;
- (e) promuovono e sostengono l'arte in tutte le sue forme, comprese, ma non solo, la musica, l'opera lirica, le arti visive, sceniche e plastiche (pittura, scultura, fotografia, architettura e artigianato), ivi inclusi il recupero e il restauro di opere d'arte e l'uso di nuove tecnologie, secondo quanto previsto dall'art. 5, lett. i) del CTS e sue successive modifiche, che si intende qui integralmente richiamato;
- (f) sostengono progetti nel settore dell'agricoltura, con particolare attenzione alla produzione biologica di vino e di olio d'oliva, secondo quanto previsto dall'art. 5, lett. e) del CTS e sue successive modifiche, che si intende qui integralmente richiamato.

Art. 4

Attività

4.1 La Fondazione ha l'obbligo di svolgere attività relative alle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto, ovvero, a titolo esemplificativo:

- (i) l'organizzazione di convegni, mostre, corsi, progetti di ricerca e borse di studio in medicina, scienze naturali, arte, architettura, archeologia, musica e in ogni altro ambito attinente le finalità generali della Fondazione;
- (ii) la costruzione, manutenzione, ristrutturazione e gestione diretta o indiretta di case di riposo, scuole, ospedali, ricoveri per i bisognosi, orfanotrofi, centri sociali, edifici e monumenti di valore storico, culturale e/o architettonico;
- (iii) l'acquisto di attrezzature tecnologiche, mediche e scientifiche, e di strumenti professionali nel campo dell'arte e della musica;
- (iv) le attività caritatevoli con profilo alimentare, finanziario o di assistenza sanitaria volte a combattere la povertà e le malattie.

4.2 La Fondazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e ad esse connesse ed accessorie in quanto integrative delle stesse, sulla base di quanto sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Tali attività dovranno essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma primo, del CTS e sue successive modifiche. Al riguardo, la Fondazione potrà, tra l'altro, in via esemplificativa, assistere organizzazioni religiose nella creazione e nel mantenimento delle loro attività, proprietà e missioni, specie se perseguono le finalità di cui all'art. 3 che precede.

4.3 Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- (i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
- (ii) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- (iii) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
- (iv) partecipare a bandi, presentare domande e stipulare accordi relativi all'erogazione di finanziamenti, contributi, anche a fondo perduto, e sostegni economici di vario genere, volti al perseguimento dell'oggetto sociale da chiunque emanati: Unione Europea (e suoi vari organi), Stato italiano, Stati esteri, enti locali italiani e stranieri, enti privati, pubblici e di natura mista, di ogni nazionalità;
- (v) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- (vi) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- (vii) stipulare convenzioni per affidamento a terzi di parte della propria attività.

4.4 La Fondazione potrà svolgere le attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, il tutto nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente, richiamandosi quanto indicato al punto 4.2 che precede.

Art. 5

Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Titolo II

Patrimonio ed Entrate

Art. 6

Patrimonio iniziale

6.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 80.000 (Euro ottantamila/00).

Art. 7

Costituzione ed incremento del Patrimonio

7.1 Il patrimonio della Fondazione è composto e si incrementa mediante:

- (i) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- (ii) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- (iii) elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) effettuate da Fondatori, enti o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- (iv) contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato italiano o da Stati esteri, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati a incrementare il patrimonio;
- (v) effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- (vi) decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione

Art. 8

Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- (a) gli apporti dei Fondatori diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- (b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) effettuate da Fondatori, enti o privati non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- (c) i contributi dall'Unione Europea, dallo Stato italiano o da Stati esteri, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati non destinati ad incrementare il patrimonio;
- (d) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- (e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- (f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- (g) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

- (h) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

Art. 9

Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la promozione, con illustrazione delle finalità e dell'attività svolta, di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva a favore della Fondazione. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7 comma secondo del Codice del Terzo Settore e successive modifiche.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti dai suoi Fondatori e/o enti o privati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato ai sensi della Normativa Applicabile, esclusa ogni remunerazione per finanziamenti erogati dai Fondatori e fermo comunque il rispetto di quanto previsto all'art. 8, comma terzo, lettera e) del CTS e successive modifiche.

Art. 10

Fondo di Gestione

10.1 Il fondo di gestione della Fondazione, per il suo mantenimento, è costituito dalle componenti descritte all'art. 8 che precede.

10.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il perseguimento delle sue finalità.

Art. 11

Irripetibilità di apporti e versamenti

11.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dai Fondatori o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione non è da loro (o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo) ripetibile o può essere restituito in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione.

11.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dai Fondatori o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diversi dai diritti riconosciuti ai Fondatori dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Fondatore o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o da costoro trasmissibile a terzi per successione a titolo particolare o a titolo universale, atto tra vivi o *mortis causa*.

Art. 12
Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art. 13
Divieto di distribuzione

13.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Titolo III
Fondatori

Art. 14
Definizione - Fondatori

14.1 Sono Fondatori della Fondazione i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione.

14.2 Sono Fondatori:

- (i) Lamberto Andreotti;
- (ii) Giuseppe Brusone.

Titolo IV
Organi

Art. 15
Organi della Fondazione e Revisore Legale

15.1 Sono Organi della Fondazione:

- (i) il Presidente della Fondazione;
- (ii) il Consiglio di Amministrazione;
- (iii) l'Organo di Controllo.

15.2 La Fondazione si doterà altresì di un Revisore Legale, laddove sussistano i presupposti di cui al successivo articolo 21 dello Statuto.

15.3 Il primo Presidente, nonché i componenti del primo Consiglio di Amministrazione e del primo Organo di Controllo vengono nominati in sede di costituzione della Fondazione.

15.4 Agli Organi della Fondazione, in tema di responsabilità, trova applicazione l'art. 28 del CTS, successive modificazioni e altra Normativa Applicabile.

15.5 Per la remunerazione delle attività del Presidente e del Consigliere di Amministrazione, in ragione delle loro specifiche responsabilità e competenze, si applica il disposto dell'art. 8 comma 3° del CTS e sue successive modifiche. Resta in ogni caso fermo il diritto al rimborso delle spese ragionevolmente ed effettivamente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione

16.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 26.3, il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti, secondo la decisione dei Fondatori al momento della nomina.

16.2 Ciascun Fondatore ha diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione, potendo nominare anche sé medesimo. I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dai Fondatori all'unanimità. Ove tale unanimità non venga raggiunta, si applicherà quanto previsto al successivo art. 26.7.

16.3 I Consiglieri di Amministrazione rimangono in carica per un periodo di tre esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere confermati senza limitazioni.

16.4 I Consiglieri di Amministrazione cessano dal loro incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte del soggetto che li ha nominati. La revoca può essere disposta dal soggetto nominante senza necessità di motivazione o preavviso.

16.5 In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza naturale del mandato, il soggetto che aveva diritto alla nomina provvederà a sostituire il consigliere venuto meno. Il sostituto così nominato resta in carica sino a quando vi sarebbe rimasto il consigliere sostituito.

Art. 17

Poteri del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- (a) nominare tra i propri componenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora siano stati designati Fondatori a far parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dovrà essere nominato tra di essi;
- (b) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove dovuto ai sensi della normativa vigente od ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno;

- (c) esaminare e deliberare in merito alle iniziative e ai progetti della Fondazione, su proposta, ove tale figura sia presente nel Consiglio di Amministrazione, di almeno un Fondatore designato a far parte del Consiglio di Amministrazione;
- (d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- (e) delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- (f) deliberare i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;
- (g) nominare l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale nonché deliberare in merito alla loro remunerazione;
- (h) deliberare in merito a eventuali regolamenti interni alla Fondazione;
- (i) deliberare le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione, sullo scioglimento nei casi previsti dalla legge e sulla conseguente liquidazione della Fondazione, previo parere obbligatorio e vincolante dei Fondatori;
- (j) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o su cui la Fondazione sia chiamata a decidere ai sensi della normativa applicabile.

Art. 18

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti.

18.2 La convocazione è effettuata dal Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere spedita per posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la partecipazione di almeno 2/3 dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione debba approvare iniziative e progetti che comportino oneri complessivi per la Fondazione superiori a Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) le relative delibere dovranno essere approvate, oltre che dalla maggioranza assoluta dei presenti, con il voto favorevole di tutti i Fondatori designati a far parte del Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da un Fondatore (qualora questo sia Consigliere) ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

18.5 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo.

18.6 I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno redatti e trascritti a cura del segretario su apposito libro e saranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

18.7 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati,

nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

Art. 19 **Poteri del Presidente**

19.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza - con potere di firma - della Fondazione nei confronti di terzi e per stare in giudizio.

19.2 Il Presidente della Fondazione dura in carica tre esercizi e decade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.3 Il Presidente:

- (a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- (b) convoca l'Assemblea;
- (c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- (d) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- (e) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove l'eventuale riforma;
- (f) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

19.4 In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Fondatore componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età ovvero, in mancanza, il componente del Consiglio più anziano d'età.

Art. 20 **Organo di Controllo**

20.1 L'Organo di Controllo, in composizione monocratica o collegiale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed i suoi membri sono scelti, laddove non tenuto alla revisione legale, tra soggetti appartenenti ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- iscritti nel Registro dei Revisori Legali;
- iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche.

20.2 L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio redigendo apposite relazioni e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS e sue successive modifiche.

20.3 L'Organo di Controllo vigila inoltre sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione, delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS e loro successive modifiche, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

20.4 L'Organo di Controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere

riconfermato.

20.5 L'Organo di Controllo provvede a riportare le attività espletate su apposito libro.

Art. 21

Revisore Legale di Conti

21.1 Qualora venissero superati i limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, eventuali successive modifiche e Normativa Applicabile, il Revisore Legale dei Conti sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche designando l'Organo di Controllo in carica per l'espletamento della relativa attività.

21.2 La responsabilità del Revisore Legale dei Conti è disciplinata dall'art. 28 del CTS e sue successive modificazioni.

Art. 22

Esercizio finanziario

22.1 L'esercizio finanziario ha inizio in data 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno deve approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove applicabile, relativo all'esercizio precedente.

Art. 23

Destinazione degli utili

23.1 Gli eventuali utili, ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate saranno impiegati per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

23.2 Alla Fondazione è vietato distribuire ai Fondatori, anche in modo indiretto, eventuali utili, ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate durante la vita della Fondazione stessa.

Art. 24

Libri della Fondazione

24.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- (a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- (b) in caso di composizione collegiale dell'Organo di Controllo, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Titolo V

Estinzione della Fondazione e morte ovvero sopravvenuta incapacità dei Fondatori

Art. 25

Estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio

25.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 26.6, i Fondatori deliberano lo scioglimento della Fondazione, qualora ritengano esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

25.2 Nel caso di estinzione per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma primo, del CTS ed eventuali successive modifiche e altra Normativa Applicabile e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore in conformità alle deliberazioni adottate dai Fondatori.

Art. 26

Morte ovvero sopravvenuta incapacità dei Fondatori

26.1 In caso di morte ovvero di sopravvenuta incapacità di uno dei Fondatori, i poteri e le facoltà attribuiti ai Fondatori ai sensi del presente Statuto saranno esercitati dal Fondatore superstite, che provvederà tra l'altro a nominare l'intero Consiglio di Amministrazione, individuando altresì il Presidente. In mancanza, si applicherà il successivo art. 26.7.

26.2 In caso di morte ovvero di sopravvenuta incapacità del Fondatore superstite, il Presidente della Fondazione è nominato (anche, occorrendo, con revoca del Presidente in carica) in conformità alle disposizioni, anche testamentarie, di quest'ultimo e ricoprirà tale ruolo sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e per i 3 (tre) successivi esercizi. In tal caso, ai fini della composizione e del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

26.3 Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dei rinnovi dopo la nomina del nuovo Presidente a cura del Fondatore superstite, in luogo di quanto previsto dall'art. 16, commi primo e secondo, dello Statuto sarà formato da 5 (cinque) componenti, incluso il Consigliere con funzioni di Presidente nominato dal Fondatore superstite ovvero, quando applicabile, ai sensi dell'art. 26.4. I residui 4 (quattro) Consiglieri saranno designati, anche tra gli stessi amministratori in scadenza, dal Consiglio di Amministrazione uscente. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente non provveda, si applicherà quanto previsto al successivo art. 26.7.

26.4 Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione designato dal Fondatore superstite non accetti ovvero cessi dalla carica per qualsiasi ragione ovvero ancora per l'esaurirsi del periodo indicato al punto 26.2 che precede, la relativa nomina spetterà al Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda si applicherà quanto previsto al successivo art. 26.7.

26.5 Nel caso di morte ovvero sopravvenuta incapacità di entrambi i Fondatori, si intendono venuti meno i diritti e le facoltà attribuiti agli stessi ai sensi dell'art. 17.1, lett. i), dello Statuto, fermo restando che la Fondazione sarà tenuta a impiegare gli eventuali beni alla stessa attribuiti dai Fondatori, anche in via testamentaria, nel pieno e puntuale rispetto delle disposizioni dagli stessi impartite, nonché comunque delle finalità della Fondazione, del CTS ed eventuali successive modifiche e della

Normativa Applicabile.

26.6 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 26.7, in caso di morte ovvero sopravvenuta incapacità di entrambi i Fondatori, il potere di deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione attribuito al Consiglio di Amministrazione potrà essere esercitato solo una volta interamente utilizzati i beni attribuiti alla Fondazione dai Fondatori in conformità alle loro disposizioni, anche testamentarie, e per gli scopi dagli stessi indicati, comunque nel rispetto delle finalità della Fondazione, del CTS ed eventuali successive modifiche e della Normativa Applicabile.

26.7 Qualora entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza delle relative cariche (i) i Fondatori non provvedano a nominare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16, (ii) il Fondatore superstite non provveda a nominare il Consiglio di Amministrazione, individuando il Presidente, ai sensi degli artt. 26.1 e 26.2, (iii) il Consiglio di Amministrazione uscente non provveda a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 26.3 ovvero (iv) il Consiglio di Amministrazione non provveda a nominare il nuovo Presidente ai sensi dell'art. 26.4, l'amministrazione e legale rappresentanza della Fondazione si intenderà automaticamente affidata al Presidente *pro tempore* dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (il "**Presidente ODCEC Milano**"). Quest'ultimo provvederà direttamente ovvero anche designando in sua vece un qualificato soggetto, a dare corso nei tempi più celeri possibili alla fusione della Fondazione con altro Ente del Terzo Settore designato di comune accordo dai Fondatori nel caso di cui al punto (i) che precede, ovvero in conformità alle disposizioni, anche testamentarie, del Fondatore superstite nei casi di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) che precedono. Qualora non vi sia accordo tra i Fondatori per il caso di cui al punto (i) che precede ovvero non sia stato designato dal Fondatore superstite l'Ente del Terzo Settore con cui procede alla fusione della Fondazione, ovvero, ancora, per qualsivoglia ragione non sia possibile addivenire alla fusione entro i successivi 18 (diciotto) mesi, il Presidente ODCEC Milano provvede alla liquidazione della Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 25.2 che precede.

Titolo VI

Norme applicabili. Norma transitoria

Art. 27

Norme applicabili

27.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le leggi che disciplinano la materia e, in particolare, il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni e attuazioni.

Art. 28

Norma Transitoria

28.1 Per la Fondazione l'assunzione della denominazione di "Ente del Terzo Settore" (o, in forma abbreviata ETS) è subordinata alla avvenuta

operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed alla iscrizione ad esso da parte della medesima Fondazione.

Il Presidente è delegato, una volta che si sia verificato quanto previsto nel primo comma, a depositare il nuovo Statuto coordinato presso il R.U.N.T.S., con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 1 dello Statuto e, comunque, ad apportare al presente Statuto tutte le modifiche, non di carattere sostanziale, che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S. .